

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14727 Anno 2018

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 07/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 11045-2014 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 07973780013, in persona del procuratore speciale Avv. GIORGIO FOSSATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ADRIANO RAFFAELLI giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. FRANCESCO SPADAFORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

2017
2514



FORMIGLI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato
RINALDO GEREMIA che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato NATALIA FERRO giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

SANTORO MICHELE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2016/2013 della CORTE D'APPELLO di
TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato in data 15
dicembre 2010, la Fiat Group Automobiles S.p.a. evocò in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Torino, la RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.a., Corrado Formigli e Michele Santoro, chiedendo che fosse
accertata la loro solidale responsabilità per il fatto illecito costituito
dalla messa in onda, nella puntata della trasmissione "Annozero" del
2 dicembre 2010, di una prova comparativa fra la vettura di propria
produzione, Alfa Romeo MiTo QV, ed altre due vetture di case
concorrenti, la Mini Cooper e la Citroen DS3, con la diffusione di
risultati distorti, inattendibili e denigratori nei confronti del proprio
prodotto, con la conseguente produzione di un danno, causato dal
suddetto fatto illecito, ascrivibile al giornalista (Formigli), cui era
riferibile la conduzione ed il commento della prova, al conduttore
della trasmissione (Santoro), che aveva permesso tali
comportamenti, ed alla RAI, per conto della quale i due soggetti di cui



sopra operavano e che aveva mandato in onda la trasmissione, e chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tale danno.

I convenuti si costituirono, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20 febbraio 2012, il Tribunale adito rigettò ogni domanda proposta nei confronti del Santoro e condannò, invece, in solido, il Formigli e la RAI al risarcimento del danno in favore di Fiat Group Automobiles S.p.a., liquidato in €. 5.000.000,00, oltre accessori; dispose la pubblicazione della sentenza e l'eliminazione del filmato della trasmissione dal sito internet "Annozero"; compensò per intero le spese relative al rapporto Santoro/Fiat e pose a carico di Formigli e RAI, in via solidale, per il 50%, le spese relative al rapporto Formigli e RAI/Fiat, spese che compensò per il residuo; pose le spese di c.t.u. per la metà a carico di Formigli-RAI e per l'altra metà a carico della Fiat.

Avverso tale decisione propose appello il Formigli.

Si costituì la Fiat chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Si costituì altresì la RAI, che svolse difese e propose conclusioni in sostanza coincidenti con quelle del Formigli e, in via di appello incidentale, chiese la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte *ex adverso* o, in subordine, con riduzione del risarcimento liquidato.

Michele Santoro non si costituì in secondo grado.

La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 28 ottobre 2013, accolse l'appello principale e quello incidentale proposti e, in riforma dell'impugnata sentenza, assolse Formigli Corrado e RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. da ogni domanda proposta nei loro confronti da Fiat Group Automobiles S.p.a.; condannò la società appena indicata a rifondere a Corrado Formigli e a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. le spese processuali dagli stessi



sostenute nei due gradi del giudizio di merito; pose a carico di Fiat Group Automobiles S.p.a. le spese di c.t.u. liquidate in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Fiat Group Automobiles S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi Corrado Formigli e RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a..

Michele Santoro non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 Cost., art. 2043 cc, art. 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti sulle modalità di applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e critica nell'ipotesi in cui è ravvisato esercizio sia del diritto di cronaca sia del diritto di critica».

Sostiene in sintesi la ricorrente che la Corte d'Appello, dopo aver espressamente individuato nell'attività giornalistica contestata distinti momenti di cronaca e di critica, sarebbe incorsa in violazione di legge, per aver operato un'errata applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Civ. n. 7847/2011; Cass. Civ. n. 13293/2006; Cass. Civ. n. 11470/2004; Cass. Pen. n. 6493/1993) in punto di applicazione differenziata del criterio della verità del fatto all'attività giornalistica nel cui ambito risultino individuate parti espressione dell'esercizio del diritto di cronaca e parti espressione dell'esercizio del diritto di critica, anche sussumendo queste ultime nel concetto di verità del fatto storico.

2. Il secondo motivo è così rubricato: «Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 Cost., art. 2043 c.c., art. 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti, sull'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca».



In sintesi, deduce la ricorrente che la Corte d'Appello, pur avendo espressamente qualificato come esercizio del diritto di cronaca parte dell'attività giornalistica contestata, non avrebbe applicato il corrispondente criterio di verità del fatto affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "non esiste verità della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva" e al riguardo la ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. Civ. n. 20285/2011; Cass. Civ. n. 11259/2007; Cass. Civ. n. 1205/2007).

3. Il terzo motivo è così rubricato: «Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 Cost., art. 2043 cc., art. 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti sull'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica».

Sostiene in sintesi la ricorrente che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'inadeguatezza del fatto su cui il giornalista ha impostato la propria attività critica, avrebbe ritenuto di scriminare la condotta del giornalista sul solo presupposto, ritenuto assorbente, della "verità" del fatto, in tal modo incorrendo in violazione e falsa applicazione di norme di diritto violando i principi affermati da questa Corte, in ordine all'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, secondo i quali l'esercizio legittimo del diritto di critica presuppone che alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse vi sia una base fattuale veritiera, esatta e sufficientemente completa rispetto alla critica svolta, che non siano omessi o riferiti in modo inesatto fatti rilevanti e aventi contenuto informativo, che non

vi sia calcolata e calibrata alterazione della verità e strumentale travisamento e manipolazione dei fatti e al riguardo la ricorrente richiama copiosa giurisprudenza di legittimità.

4. I tre motivi del ricorso, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

Essi sono inammissibili nella parte in cui, al di là del pur effettuato richiamo, nelle rispettive rubriche, alla violazione di legge sostanziale, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

I medesimi motivi sono, inoltre, infondati quanto alla dedotta (da parte ricorrente) non desumibile prevalenza dell'esercizio del diritto di critica e alla non corretta applicazione dei principi della giurisprudenza sul punto, evidenziandosi che è comunque evidente che dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (v. p. 37 e 38 del ricorso), che il Formigli avesse «presentato come "informazione" ossia come fatti, una pluralità di soggettive "impressioni"».

Si osserva, in particolare, che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente e a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha ravvisato «nell'attività giornalistica di Formigli due distinti momenti, uno di cronaca e uno di critica» né «ha prevalentemente ravvisato» nella predetta attività «solo momenti qualificati come cronaca e riferiti a fatti veri, ancorché costituiti da "impressioni"» ma ha chiaramente, in base ad un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto prevalente, nella specie, l'attività di critica, rispetto a quella di cronaca laddove (v. p. 10 della sentenza impugnata), nel ritenere «del tutto lecito il comportamento del Formigli in occasione della trasmissione di cui si tratta e, nei servizi realizzati in precedenza e quindi trasmessi nel contesto di quel programma», ha evidenziato a tale riguardo che «la critica di un

prodotto, purché basata su considerazioni obiettive e verificabili, anche se in ipotesi opinabili nei criteri adottati, è perfettamente lecita, discendendo tale inevitabile affermazione direttamente dal disposto dell'art. 21 della Costituzione»; inoltre, la medesima Corte ha sottolineato che il Formigli «non stava facendo un *reportage* sui criteri di valutazione delle auto, sul giornalismo specializzato in materia automobilistica, né discettava di validità tecnica di prove sul bagnato ... o addirittura dell'incidenza sulle prestazioni dei dispositivi di controllo di trazione e abs di cui le auto sono dotate: riportava i risultati, e le impressioni, della sua prova di guida estrema in pista».

Tuttavia, l'attività giornalistica anche televisiva, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva - è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi.

E nella specie la Corte di merito ha osservato che il giornalista ben «può occuparsi del prodotto, parlarne, confrontarlo e giudicarlo, senza incontrare limiti di sorta in tale attività, se non quelli della verità dell'informazione, nei limiti in cui si tratti di dati obiettivi e verificabili: nelle impressioni di guida, insomma, può riferire le proprie impressioni e giudizi, purché ciò faccia serenamente,

esprimendo un proprio motivato giudizio, e non invece esprima un'aprioristica, immotivata ed incongrua valutazione, frutto di un pregiudizio negativo, con l'uso di espressioni offensive».

Sulla base di queste premesse, la medesima Corte ha, quindi, verificato in concreto che, nel caso di specie, i dati e le notizie fornite in relazione alla vettura Alfa Romeo MiTo (Quadrifoglio Verde, 1.440 c.c. turbo da 170 cavalli) non sono falsi, avendo la prova effettuata in pista da Quattroruote dato proprio gli esiti riportati dal Formigli, essendo la "gara" effettuata tra le tre auto dal predetto giornalista con l'ausilio della rivista "Topgear" una comparazione tra le stesse, pur se non contemporaneamente presenti in pista né era rilevante che fosse stata omessa la circostanza che Quattroruote avesse, nel quadro di una più complessiva valutazione delle tre auto esaminate, ritenuto globalmente migliore la MiTo, atteso che il Formigli e la trasmissione televisiva in cui era stato inserito il "servizio" in parola dal medesimo introdotto valutavano - sia pure nell'ambito di un discorso ben più ampio e relativo alla politica industriale della Fiat e al calo delle vendite dei prodotti della stessa - le vetture prese in esame «per le pure prestazioni», con specifico riferimento alla velocità in pista delle dette auto.

La Corte di appello ha conclusivamente ritenuto, in base ad un giudizio di merito, di escludere che il Formigli abbia violato la verità della notizia, sia sotto il profilo della non verità del fatto (l'essere l'Alfa MiTo tecnicamente perdente rispetto alla Mini ed alla Citroen) oggetto della notizia, sia sotto il profilo della non verità della notizia in sé (l'aver la rivista Quattroruote presentato la vettura Alfa MiTo come perdente rispetto ad altre due predette vetture della concorrenza), essendo la MiTo risultata «tecnicamente perdente rispetto a quella concorrenza sul piano meramente prestazionale in pista» ed essendo «vero che, verificando tale aspetto, alle stesse conclusioni era giunta anche la rivista Quattroruote: nessuna realtà è

stata rappresentata in modo deformato, perché non erano stati nascosti i criteri di giudizio che costituivano il parametro di valutazione delle vetture».

Ne consegue che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass., ord., 26/10/2017, n. 25420; Cass. 6/04/2011, n. 7847; v. anche Cass. pen. 27/09/2013, n. 40930), non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi (Cass. 25/05/017, n. 13152), quando, cioè, si esercita il diritto di cronaca.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

